

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1960

(44^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegno di legge:

« Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) » (744) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926
AMIGONI	918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 926
CROLLALANZA	923, 924
DE UNTERRICHTER	920
FLORENA	923
GAIANI	918, 919, 924, 925
GENCO	925
SACCHETTI	918, 919, 920
SPASARI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	920
TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	918, 919, 923, 924

ter, Florena, Focaccia, Gaiani, Genco, Gombi, Imperiale, Indelli, Ottolenghi, Restagno, Sacchetti, Solari e Tartufoli.

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Togni ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Spasari.

A M I G O N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) » (744)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici della Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) ».

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Corbellini, Crollanza, De Unterrich-

Comunico agli onorevoli colleghi che la Sottocommissione ha presentato un articolo aggiuntivo 57-ter del seguente tenore:

Art. 57-ter.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione a capo cantoniere di 2^a classe può essere conferita anche in soprannumero — mediante i sistemi di cui al secondo comma del precedente articolo 47 — ai cantonieri che abbiano almeno 10 anni di effettivo servizio nella carriera, che da almeno tre anni escludano, con carattere continuativo, mansioni di capo cantoniere e che abbiano riportato il giudizio di ottimo negli ultimi cinque anni di servizio.

A M I G O N I . Tale articolo aggiuntivo si trovava già nelle proposte del relatore. A tale dizione la Sottocommissione ha ritenuto opportuno aggiungere le parole « anche in soprannumero ».

T O G N I , *Ministro dei lavori pubblici*. Si tratta di una decisione molto seria, perchè con tale dizione si supera notevolmente il nostro piano di partenza. Infatti, quello che era un programma organico nei confronti del personale, viene completamente sovvertito. Ritengo che, con una modifica di questo genere, tale disposizione non verrà approvata alla Camera dei deputati.

A M I G O N I . La Sottocommissione, prima di presentare questa o altre proposte, ha chiesto ai rappresentanti del Governo che tali richieste venissero sottoposte all'esame del Ministro, onde avere il suo parere. Ritengo che il Ministro fosse d'accordo, abbiamo proposto tale articolo aggiuntivo, del quale ormai dobbiamo chiedere l'approvazione.

G A I A N I . Noi chiederemmo che la dizione di tale articolo rimanesse invariata.

T O G N I , *Ministro dei lavori pubblici*. Con la riserva che ho espresso, mi rimetto alla Commissione per la decisione.

S A C C H E T T I . Possiamo anche comprendere certe riserve, ma in seguito al serio lavoro che è stato svolto dalla Sottocommissione in collaborazione con i tecnici e con i rappresentanti del Governo, si è ritenuto opportuno, su una linea di competenza e non di compromesso, presentare alcune richieste, per determinare un miglioramento della situazione attuale.

Siamo, pertanto, favorevoli a tale articolo aggiuntivo, nella formulazione attuale.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Comunico alla Commissione che i senatori Sacchetti, Gaiani ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, al termine dell'articolo in discussione, il seguente comma:

« Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il personale dell'Azienda, inquadrato nei ruoli aggiunti, è nominato nei ruoli organici delle corrispondenti carriere conservando la qualifica già attribuita nei ruoli aggiunti e prendendo posto, secondo l'ordine dei ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato delle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici ».

A M I G O N I . La Sottocommissione non ha ritenuto opportuno approvare tale emendamento, dal momento che il personale inquadrato nei ruoli aggiunti viene praticamente immesso nei ruoli normali in base all'articolo 54-bis. Tale proposta riguarda, pertanto, un provvedimento che è già stato adottato, ed essendo quindi superflua, non servirebbe che a creare della confusione.

G A I A N I . Se effettivamente, in base all'articolo 54-bis, tale personale viene automaticamente trasferito dai ruoli aggiunti ai ruoli organici, ritengo che possiamo senz'altro ritirare il nostro emendamento. Gradirei, tuttavia, sentire, in proposito, l'opinione del Ministro.

T O G N I , *Ministro dei lavori pubblici*. Ritengo che il senatore Amigoni abbia già risposto esaurientemente.

G A I A N I . Se ho ben compreso, dunque, non occorre una disposizione particolare

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)44^a SEDUTA (15 giugno 1960)

per determinare il passaggio del personale dai ruoli aggiunti ai ruoli organici, perchè tale passaggio avverrebbe automaticamente.

A M I G O N I . Tale passaggio avviene, naturalmente, per coloro che non hanno dei gravi demeriti. Si tratta, praticamente e in via di massima, di un passaggio automatico.

G A I A N I . Se il personale che si trova in servizio non avesse compiuto il suo dovere, sarebbe già stato eliminato, e pertanto il fatto che si trovi ancora in servizio sta a dimostrare che tale dovere l'ha compiuto.

A M I G O N I . In tal caso, allora, si verificherà il suo passaggio nei ruoli organici.

G A I A N I . In base a tale assicurazione, ritiriamo l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Un altro emendamento è stato presentato dai senatori Sacchetti, Gaiani ed altri, tendente ad inserire, alla fine dell'articolo in discussione, i seguenti due commi:

« Il personale addetto alla conduzione di mezzi meccanici di proprietà dell'Amministrazione è assicurato contro terzi.

Tale assicurazione grava sul bilancio della Azienda ».

A M I G O N I . La Sottocommissione non era d'accordo su tale richiesta, perchè risulta che l'A.N.A.S. sta già provvedendo in questo senso, e, di conseguenza, l'introduzione di tale disposizione potrebbe provocare degli inconvenienti, nel senso che qualche Ministro potrebbe sollevare delle eccezioni per ragioni di carattere generale concernenti altre Amministrazioni dello Stato.

Ritengo, pertanto, che la miglior cosa sia di non toccare affatto questo argomento.

G A I A N I . Sarebbe, tuttavia, opportuno provvedere in tal senso, visto che già altri Ministeri lo hanno fatto.

A M I G O N I . Comunque, non si potrebbe adottare tale formulazione.

G A I A N I . L'essenziale è di sapere con certezza se l'A.N.A.S. ha effettivamente intenzione di provvedere in materia. Se il Ministro ci dà tale assicurazione, ritengo che possiamo senz'altro ritirare il nostro emendamento, ma in caso contrario esso dovrà essere discusso e messo in votazione, perchè non è giusto che i conducenti di automezzi di proprietà dell'Amministrazione possano correre il rischio di pagare dei danni così ingenti da assorbire completamente il loro stipendio.

S A C C H E T T I . Vi sono alcune Amministrazioni che hanno provveduto in materia e non è giusto che, per quanto concerne l'A.N.A.S., tale questione non venga risolta.

T O G N I , *Ministro dei lavori pubblici*. Il problema dell'assicurazione riguarda non solo l'A.N.A.S.

Personalmente mi sono preoccupato anche della situazione degli ingegneri, dei geometri e dei disegnatori che assolvono i loro compiti sui luoghi di lavoro, rischiando molte volte la vita.

Si tratta di una questione che verrà certamente risolta in forma assicurativa, ma voi sapete meglio di me che un problema di questo genere investe una quantità di altri dicasteri, come, ad esempio, quelli delle Finanze e del Tesoro.

A M I G O N I . Non abbiamo ritenuto opportuno approvare la proposta del senatore Gaiani, perchè abbiamo avuto l'assicurazione che l'A.N.A.S. ha già, praticamente, risolto tale problema; ma, se così non fosse, la questione si presenterebbe con una certa gravità, perchè la persona che guida un automezzo può provocare un incidente, ed è già capitato varie volte che l'Amministrazione dello Stato abbia addebitato il danno al guidatore. A volte tali guidatori, dopo un periodo di tempo di anche 10 anni, si sono trovati a dover pagare delle somme di parecchi milioni.

G A I A N I . La questione è che lo Stato non assicura i propri automezzi.

A M I G O N I . Vi è inoltre l'inconveniente che è lo Stato che si occupa della causa, e non sempre nel migliore dei modi, sicchè il povero conducente si trova, ad un certo momento, a dover pagare una cifra che lo rovina, senza neanche aver avuto la possibilità di difendersi.

Dal momento, però, che abbiamo avuto l'assicurazione che l'A.N.A.S. ha già praticamente provveduto a risolvere questo problema, mi sembra che non sia assolutamente il caso di inserire tale disposizione nel testo dell'articolo in discussione.

S A C C H E T T I . Si potrebbe sostituire il nostro emendamento con un ordine del giorno, in base al quale la Commissione impegna l'A.N.A.S. ad assicurare i propri conducenti contro terzi.

A M I G O N I . Il problema è notevole ed è meglio risolverlo tacitamente e pacificamente, perchè se ne facciamo una questione ufficiale la sua soluzione diventa più difficile.

Se il Ministro ci dà l'assicurazione che chiediamo, non vi è ragione di presentare un ordine del giorno.

G A I A N I . Tale assicurazione ci è stata praticamente fornita dall'onorevole Ministro. Basterebbe, in sostanza, che a tali dipendenti venisse assicurata una somma annua che permettesse loro di coprire l'assicurazione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. No, l'assicurazione verrebbe pagata direttamente dall'Amministrazione, come avviene nel settore delle Ferrovie.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È l'Amministrazione che deve pagare, e d'altra parte l'essenziale è che tale assicurazione venga fatta.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Vi è un'altra questione molto importante. L'Amministrazione ferroviaria, in caso di danni provocati dai propri agenti, ha sempre seguito la prassi di presentarsi all'Autorità giudiziaria avendo già risolto il problema della responsabilità civile, cioè il problema

del pagamento dei danni, anzi a volte, ha anche chiesto che il procedimento giudiziario venisse ritardato per attendere che fosse prima risolta la questione dei danni. Sarebbe opportuno che l'A.N.A.S. seguisse questa prassi, che non può essere invece attuata da quelle Amministrazioni che non hanno bilanci autonomi, come, ad esempio, il Ministero della difesa.

D E U N T E R R I C H T E R . Non avviene sempre così, perchè molte volte l'Amministrazione ritiene di aver ragione e attende l'esito del processo penale.

Comunque mi sembra che per risolvere il problema che ci interessa l'essenziale sia che il Ministro dichiari che i conducenti verranno assicurati, e che nella polizza di assicurazione non sia previsto il diritto di rivalsa nei confronti di chi ha causato il danno.

È necessario che la questione venga posta in questi termini, perchè chi si trova in servizio non è sempre responsabile come un qualsiasi guidatore che è padrone delle sue azioni e quindi è libero di salire in macchina quando vuole e di non salirvi quando si sente stanco. Infatti, molte volte, l'agente è costretto a condurre un mezzo motorizzato anche se le sue condizioni fisiche non glielo permettono. È doveroso, pertanto, alleggerire delle responsabilità materiali gli agenti che devono prestare servizio.

G A I A N I . Ritengo, pertanto, che in seguito alla assicurazione fornita dall'onorevole Ministro, il nostro emendamento possa essere ritirato.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Dal momento che l'onorevole Ministro ha dichiarato di rimettersi alla Commissione per la decisione, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 57-ter, nel testo proposto dalla Sottocommissione, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 58.

Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera del personale

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 44' SEDUTA (15 giugno 1960)

ausiliario addetto ai caselli delle autostrade verranno conferiti mediante concorsi riservati ai dipendenti dell'A.N.A.S. La metà dei posti messi a concorso è riservata ai salariati non di ruolo, ed agli operai giornalieri dell'A.N.A.S. in possesso dei prescritti requisiti, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Azienda stessa con mansioni di casellante per almeno seicento giornate lavorative anche se non continuativamente e che siano in servizio alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Per l'ammissione ai detti concorsi si prescinde, nei confronti del personale salariato non di ruolo, dal limite massimo di età.

Gli operai temporanei che, inquadrati ai sensi del presente articolo nella qualifica di casellante, godevano di un trattamento economico superiore a quello iniziale spettante nell'anzidetta qualifica, conserveranno la differenza fra il salario già goduto e il nuovo stipendio spettante, a titolo di assegno personale riassorbibile e non pensionabile.

Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano alla carriera del personale ausiliario addetto ai caselli delle autostrade, limitatamente al termine di cui al primo comma del presente articolo.

A M I G O N I. Al primo comma dell'articolo in esame, laddove si parla delle giornate lavorative necessarie per partecipare al concorso, la Sottocommissione ha ritenuto opportuno proporre di sostituire le parole: « seicento giornate », con le altre « duecentosettanta giornate ».

P R E S I D E N T E, *relatore.* Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Amigoni a nome della Sottocommissione.

(È approvato).

A M I G O N I. Propongo, inoltre, a nome della Sottocommissione di inserire, al secondo comma, tra le parole: « non di ruolo » e

le altre: « dal limite massimo di età », le parole « e giornaliero ».

P R E S I D E N T E, *relatore.* Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Amigoni a nome della Sottocommissione.

(È approvato).

A M I G O N I. La Sottocommissione ritiene inoltre opportuno sostituire il terzo comma dell'articolo in esame con i seguenti due commi:

« Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo nella qualifica di casellante vengono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore allo stipendio o alla paga spettante al momento del nuovo inquadramento.

Per il personale di cui al precedente comma, il servizio eventualmente prestato in altri ruoli del personale dell'A.N.A.S., è valutato a tutti gli effetti ».

P R E S I D E N T E, *relatore.* Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Amigoni a nome della Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 58, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 59.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo (operai temporanei) in servizio presso l'A.N.A.S. che non abbiano superato il 50° anno di età possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti previsto dal precedente articolo 53. previo concorso di cui al successivo comma.

Le nomine in ruolo degli operai di cui al precedente comma limitatamente al primo concorso per l'attuazione della presente legge, verranno conferite mediante concorso per titoli nei limiti del numero dei posti fissato

per ciascuna categoria nella tabella F allegata alla legge medesima.

Apposite Commissioni nominate dal Ministro dei lavori pubblici e composte da un funzionario con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o Ingegnere capo, Presidente; da due funzionari con qualifica non inferiore a Direttore di sezione o Ingegnere superiore, membri: e da un impiegato con qualifica non inferiore a Consigliere di 2^a classe, segretario, stabiliranno l'inquadramento di ciascun salariato sulla base della anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

A M I G O N I. La Sottocommissione ritiene opportuno aggiungere, al termine dell'articolo in esame, i seguenti tre commi:

« Per l'ammissione al concorso di cui al secondo comma del presente articolo si prescinde dal limite massimo di età.

Nei confronti degli operai giornalieri della A.N.A.S., che parteciperanno ai successivi concorsi pubblici per la nomina a operaio permanente, si prescinderà parimenti dal limite massimo di età purchè, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio alle dipendenze della Azienda stessa per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, e siano in servizio alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

In favore dei salariati temporanei nominati in ruolo ai sensi del presente articolo, è riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della paga, di cui all'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina in ruolo con diritto alla ricostruzione di carriera prevista all'articolo 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

P R E S I D E N T E, *relatore.* Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Amigoni a nome della Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 59, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Comunico agli onorevoli colleghi che la Sottocommissione ha proposto un articolo aggiuntivo, 59-*bis*, del seguente tenore:

Art. 59-*bis*.

Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese ai salariati non di ruolo e giornalieri della A.N.A.S. che — alla data di entrata in vigore della presente legge — abbiano prestato servizio presso l'Azienda stessa per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, esplicando di fatto e con carattere permanente mansioni di natura non salariale.

Ai fini del quarto comma del citato articolo 21, l'anzianità di servizio quale impiegato non di ruolo è valutata con decorrenza dal giorno in cui il salariato abbia compiuto due anni di servizio con mansioni di natura non salariale.

L'inquadramento, ai sensi del presente articolo, verrà disposto in base ad apposita domanda da presentarsi all'Amministrazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Poichè non si fanno osservazioni lo metto ai voti.

(È approvato).

La Sottocommissione ha presentato, inoltre un articolo aggiuntivo, 59-*ter*, del seguente tenore:

Art. 59-*ter*.

Per il personale in servizio nei ruoli dell'A.N.A.S. alla data del 31 dicembre 1959, nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per conseguire l'avanzamento alla qualifica superiore sono ridotti della metà. Tale riduzione non può comunque superare i trenta mesi e ciascun dipendente può fruire del beneficio una volta sola.

Il Ministro dei lavori pubblici ove concorrano particolari esigenze può disporre con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il mantenimento in servizio anche oltre i limiti massimi stabiliti dalle vigenti disposizioni, del personale dell'A.N.A.S. avente qualifica non inferiore ad Ispettore Generale o equiparata alla data del 31 dicembre 1959. La durata del periodo di mantenimento in servizio non potrà comunque eccedere i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

A M I G O N I. Tale articolo aggiuntivo concerne l'applicazione pratica della legge durante i primi tre anni di entrata in vigore del nuovo provvedimento. L'unica osservazione di un certo rilievo è che i periodi di anzianità richiesti per conseguire l'avanzamento sono ridotti della metà. Si tratta di una modificazione necessaria, perchè altrimenti non vi sarebbe personale da promuovere.

T O G N I, *Ministro dei lavori pubblici*. Sicchè, non solo abbiamo aumentato i ruoli e soppresso i concorsi, ma riduciamo anche i necessari periodi di anzianità nelle varie qualifiche! Badate che rischiamo di creare una situazione in relazione alla quale si determineranno dei forti contraccolpi e dei riflessi molto incresciosi in altre Amministrazioni.

P R E S I D E N T E, *relatore*. In sostanza si tratta di una riforma.

T O G N I, *Ministro dei lavori pubblici*. Sì, ma questa non è una riforma, è un'esagerazione!

Apprezzo il lavoro svolto dalla Sottocommissione in collaborazione con i nostri funzionari, ma non posso sottrarmi all'obbligo di far presenti le conseguenze di alcune delle norme formulate.

F L O R E N A. Vorrei sapere come si regola la questione della pensione, a prescindere dai limiti di età.

P R E S I D E N T E, *relatore*. In base agli anni di servizio, riferendosi all'ultimo stipendio.

F L O R E N A. Anche un servizio della durata di un anno viene calcolato?

P R E S I D E N T E, *relatore*. No, in tal caso, non si ha diritto alla pensione.

T O G N I, *Ministro dei lavori pubblici*. Lascio la Commissione libera di decidere, quantunque essa sia sempre libera, anche senza il mio permesso, di deliberare come crede, ma pregherei, per una esigenza di equilibrio e di armonia tra i vari settori della pubblica Amministrazione, di sopprimere il primo comma di questo articolo, perchè, altrimenti, proseguendo nella discussione del provvedimento, incontreremmo delle serie difficoltà.

In fondo, la prima parte dell'articolo riguarda personale che ha già avuto notevoli vantaggi. I posti in ruolo non sono nemmeno tutti coperti e li abbiamo ancora aumentati, determinando una facilitazione di carriera che nessuno avrebbe mai osato sperare. Nonostante tutto ciò si vorrebbero ancora ridurre i termini di anzianità nel grado.

Vuol dire, allora, che creeremo l'Azienda degli ispettori, dei capi divisione e dei direttori generali, perchè tutti, da fattorino in su, diventeranno ispettori o direttori generali! E ciò, mentre io vedo, nonostante tutti i miglioramenti apportati anche con la riforma, in quali ristrettezze versi il personale del Ministero dei lavori pubblici, che ha una sfera di attività e delle responsabilità non certo inferiori a quelle del personale dell'A.N.A.S.

Vi pregherei, pertanto, di rinunciare alla prima parte di tale articolo.

A M I G O N I. In un certo senso noi siamo impegnati a votarlo, perchè avevamo chiesto preventivamente il parere del Ministro su tale questione, e credevamo che egli fosse favorevole.

Siamo spiacenti, ma noi della Sottocommissione non possiamo non votare favorevolmente un articolo che abbiamo presentato.

C R O L L A L A N Z A. Vorrei esprimere la mia perplessità sul secondo comma dell'articolo aggiuntivo, il quale prevede che possano rimanere in servizio per altri tre anni e più funzionari di grado non inferiore a ispettore generale.

Ora, se noi lasciamo tali funzionari in servizio per oltre tre anni, veniamo a bloccare la carriera di quelli che si trovano dietro a loro. Ecco perchè personalmente sarei contrario alla seconda parte dell'articolo.

PRESIDENTE, relatore. Mi sembra che il senatore Crollalanza sia, in definitiva, contrario a tutto l'articolo.

TOGNI, Ministro dei lavori pubblici. In linea generale sarei d'accordo sull'eliminazione di tutto l'articolo, ma non mi sono eccessivamente preoccupato della seconda parte, dal momento che in essa si viene a stabilire una facoltà.

CROLLALANZA. Si stabilisce una facoltà, è vero, ma bisogna considerare che in futuro un Ministro dei lavori pubblici potrebbe anche farsi convincere dalle lamentele di un padre di famiglia, ad esempio, che lo scongiurasse di mantenerlo in servizio.

TOGNI, Ministro dei lavori pubblici. In ogni caso sono perfettamente d'accordo sull'opportunità di sopprimere l'intero articolo.

GAIANI. Anche noi siamo d'accordo sulla soppressione del secondo comma, perchè non è giusto tenere in servizio per un lungo periodo alcuni funzionari, ostacolando, in tal modo, la carriera di quelli che vengono dopo. Ritengo, inoltre, che potremmo essere favorevoli anche all'eliminazione del primo comma.

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 59-ter proposto dal senatore Amigoni a nome della Sottocommissione.

(Non è approvato).

AMIGONI. Pregherei l'onorevole Ministro di volerci ancora dedicare qualche minuto del suo tempo, in quanto ritengo opportuno, ora, fare alcune precisazioni, relativamente all'impiego delle somme che verranno, eventualmente, rese disponibili in base al disposto dell'articolo 24.

Leggo, quindi, rapidamente, quanto si vorrebbe proporre:

« La 7^a Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 744, relativo al riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici della A.N.A.S., chiede all'onorevole Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., di voler dare assicurazione che i mezzi che si rendessero disponibili:

1° — in base al disposto dell'articolo 24 punto a), dopo avere sopperito alle primarie esigenze per il personale e per la manutenzione del patrimonio costituito dalle strade statali, vengono impiegati:

a) in misura non inferiore a un terzo per il completamento del piano di sistemazione delle arterie di grande comunicazione, in base ad una ripartizione regionale proporzionale a quella della legge 13 agosto 1959, n. 904, comunicata dall'onorevole Ministro alla Commissione nella seduta del 4 giugno 1959;

b) in misura non inferiore a un terzo per la sistemazione delle strade in corso di statizzazione ai sensi della legge 2 febbraio 1959, n. 126;

impiegando il residuo terzo a disposizione, per la realizzazione delle opere necessarie al razionale inserimento della rete stradale nazionale in quella internazionale, la corresponsione dei contributi agli enti locali per il miglioramento della viabilità minore e per l'integrazione e il completamento dei programmi autostradali sia a cura direttiva dell'A.N.A.S. sia in concessione.

2° — In base al disposto dell'articolo 24 punto b) per la concessione, con le dovute riserve, di ulteriori contributi alle provincie nella misura percentuale già stabilita o sino alla concorrenza dei sette decimi delle spese previste dai piani predisposti dalle singole amministrazioni provinciali per la sistemazione delle strade classificate o da classificare ai sensi della legge 2 febbraio 1959, n. 126.

Le eventuali residue disponibilità saranno accantonate per consentire la concessione dei contributi necessari a completare i piani provinciali e per le future esigenze in base

alle necessità che saranno per emergere nel prossimo futuro ».

Questa dichiarazione ho voluto fare ora, perchè non potrò essere presente al momento dell'approvazione finale del disegno di legge in esame.

Prego, pertanto, il Governo di voler esprimere il suo parere in proposito.

G E N C O . Chiedo la parola per mozione d'ordine. Faccio presente, innanzi tutto, che siccome abbiamo tenuto per mesi presso di noi questo provvedimento, non sarà poi un gran danno se lo terremo ancora per quattro o cinque giorni.

Pertanto, poichè il Ministro è costretto ad assentarsi e ci troviamo di fronte ad articoli impegnativi ed alle tabelle, su cui ognuno di noi ha da dire qualche cosa, proporrei al Presidente di sospendere la discussione del provvedimento in esame, rinviandola alla prossima seduta. Non è possibile procedere in questa guisa, approvando affrettatamente i vari articoli. Devo dire, inoltre, che di quanto ha letto il collega Amigoni non ho potuto capire una parola (e credo di non essere il solo), non perchè egli sia un cattivo oratore, bensì perchè quando, in un ordine del giorno, o in un articolo aggiuntivo, o in una dichiarazione (non so come egli intenda considerarla) sono contenuti numerosi riferimenti e disposizioni, anche se vogliamo cercare di ricordarle, non abbiamo abbastanza tempo per afferrarle tutte.

Ora, non è assolutamente possibile fare una discussione di questo genere, così affrettata, per un provvedimento tanto importante.

La mia è una vera e propria mozione d'ordine, e non vorrei essere costretto ad abbandonare quest'Aula, lasciando ai colleghi ogni responsabilità.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Prima di chiudere la seduta, chiederei, però, alla Commissione, di voler concludere l'esame degli articoli, poichè solo gli ultimi tre devono essere esaminati, gli articoli 60, 61 e 62, che credo non presentino difficoltà di approvazione.

Nella prossima seduta la nostra discussione verterà sugli eventuali articoli aggiuntivi e sulle tabelle.

G A I A N I . Mi riservo, in tal caso, di fare una osservazione per un eventuale articolo aggiuntivo 61-*bis*.

G E N C O . Desidero ricordare che io ho posto una mozione d'ordine.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Come ho già detto, non chiedo di arrivare all'approvazione di tutto il disegno di legge, ma vorrei solo mettere in votazione gli ultimi tre articoli, sui quali anche il Governo è d'accordo. Prego, pertanto, il senatore Genco di non insistere nella sua richiesta di sospensiva; egli, infatti, ha tutto il diritto di presentare questa mozione d'ordine, ma dal momento che il Presidente della Commissione si mostra di parere contrario e la Commissione non solleva obiezioni, spero che il senatore Genco voglia aderire alla richiesta del Presidente stesso. Del resto, il collega intende sempre lavorare moltissimo, e non comprendo perchè ora, a pochissimo tempo dall'inizio della seduta, pensi di sospenderla.

G E N C O . Con la mia mozione, non intendo affatto rifiutarmi di lavorare!

P R E S I D E N T E , *relatore*. Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, possiamo proseguire il nostro esame degli articoli.

Art. 60.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadri nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade sono collocati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge, conservando a tutti

gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati, per ciascuna qualifica, di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 61.

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo il disposto dell'articolo 52, primo comma, e salvi gli effetti economici, compresa la decorrenza delle promozioni e delle nomine per coprire i posti derivanti dagli aumenti di organico che hanno decorrenza dal 1° luglio 1960.

Sono abrogate tutte le norme contenute nel decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato con modifiche dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, incompatibili con quelle della presente legge e sono altresì abrogate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, salvo il disposto del precedente articolo 43, secondo comma, nonché quelle di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 421, alla legge 19 giugno 1955, n. 532 e alla legge 6 dicembre 1957, n. 1216.

Cessano comunque di avere efficacia gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

A M I G O N I. La Sottocommissione propone di modificare il primo comma dell'articolo 61 nel modo seguente:

« La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo la copertura dei posti derivanti dagli aumenti di organico nelle singole carriere, che non potrà essere disposta

È una ragione di copertura quella che ci ha indotto ad apportare questo emendamento al primo comma dell'articolo 61, in quanto, se si dà la facoltà di coprire i posti che rimangono vacanti, prima del 1° luglio 1961, viene a mancare la copertura.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Non comprendo, però, il motivo per cui si sono inserite poi, le parole « nelle singole carriere ». Mi sembra cosa evidente.

A M I G O N I. Forse è un chiarimento utile ai fini della revisione della Corte dei conti.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dalla Sottocommissione, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 61 con altro comma, del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo la copertura dei posti derivanti dagli aumenti di organico nelle singole carriere, che non potrà essere disposta con decorrenza anteriore al 1° luglio 1961 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 61, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attribuzione alla A.N.A.S. di tutti i compiti già disimpegnati dal Ministero dei lavori pubblici, per quanto riguarda le strade non statali di uso pubblico, sia per i fondi di competenza sia per quelli residui.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)44^a SEDUTA (15 giugno 1960)

A questo punto, se la Commissione è d'accordo, propongo di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta; rimarrebbero da esaminare eventuali articoli aggiuntivi e le tabelle. Inoltre, come ho precedentemente accennato, pregherei i colleghi di voler prendere visione dell'intero disegno di legge nel testo coordinato, che farò inviare al più presto ad ognuno dei Commissari, affinché possano fare le osservazioni che ri-

tengono opportune e siano in grado di deliberare avendo dinnanzi agli occhi il testo definitivo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari